

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 31 AGOSTO 1992

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 36/6

Statuto del Comune di Vigano San Martino (BG)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 9 ottobre e 21 dicembre 1991
con deliberazioni nn. 63 e 76.

Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 15 gennaio 1992 - n. 1377/1378.

S T A T U T O**Indice****PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I
Elementi costitutivi**

- Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
- Art. 2 – Caratteristiche costitutive
- Art. 3 – Sede
- Art. 4 – Segni distintivi
- Art. 5 – Albo pretorio

Capo II**Il Comune: principi istituzionali e programmatici**

- Art. 6 – Principi ispiratori dell'attività del Comune
- Art. 7 – Il ruolo
- Art. 8 – Le funzioni
- Art. 9 – L'attività amministrativa
- Art. 10 – Programmazione e forme di cooperazione

**PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo I
ORGANI ELETTIVI****Capo I
Ordinamento**

- Art. 11 – Norme generali
- Art. 12 – Organi

**Capo II
I Consiglieri Comunali**

- Art. 13 – Il Consigliere Comunale
- Art. 14 – Doveri dei consiglieri
- Art. 15 – Poteri del Consigliere
- Art. 16 – Decadenza
- Art. 17 – Dimissioni
- Art. 18 – Consigliere anziano
- Art. 19 – Gruppi consiliari
- Art. 20 – Il Capogruppo

**Capo III
Il Consiglio Comunale**

- Art. 21 – Ruolo e competenze generali
- Art. 22 – Competenze e attributi
- Art. 23 – Sessioni del Consiglio
- Art. 24 – Convocazione
- Art. 25 – Ordine del giorno
- Art. 26 – Votazioni
- Art. 27 – Regolamento interno del Consiglio Comunale
- Art. 28 – Commissioni
- Art. 29 – Commissione per le garanzie statutarie

**Capo IV
La Giunta Comunale**

- Art. 30 – Ruolo
- Art. 31 – Composizione, presidenza e anzianità degli assessori
- Art. 32 – Elezioni e prerogative
- Art. 33 – Cessazione di singoli componenti della Giunta
- Art. 34 – Funzionamento della Giunta
- Art. 35 – Attribuzioni
- Art. 36 – Deliberazioni
- Art. 37 – Deliberazione d'urgenza della Giunta

**Capo V
Sindaco**

- Art. 38 – Ruolo e funzioni
- Art. 39 – Attribuzioni e competenze di amministrazione

- Art. 40 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 41 – Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Art. 42 – Delegazioni del Sindaco
- Art. 43 – Poteri di ordinanza

**Titolo II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI****Capo I
Segretario Comunale**

- Art. 44 – Ruolo e funzioni
- Art. 45 – Attribuzioni gestionali
- Art. 46 – Attribuzioni di consulenza
- Art. 47 – Attribuzioni di sovrintendenza direzione coordinamento
- Art. 48 – Attribuzione di legalità e garanzia

**Capo II
Uffici e personale**

- Art. 49 – Organizzazione
- Art. 50 – Personale
- Art. 51 – Rapporti di diritto privato e convenzioni esterne

**Titolo III
SERVIZI**

- Art. 52 – Forme di gestione
- Art. 53 – Gestione in economia
- Art. 54 – La concessione a terzi
- Art. 55 – Istituzione
- Art. 56 – Organi dell'istituzione

**Titolo IV
CONTROLLO INTERNO**

- Art. 57 – Principi e criteri
- Art. 58 – Revisore dei conti

**PARTE III
ORDINAMENTO FINANZIARIO****Capo I
Proprietà comunale**

- Art. 59 – Beni comunali
- Art. 60 – Beni demaniali
- Art. 61 – Beni patrimoniali

**Capo II
Gestione economica**

- Art. 62 – Contabilità e bilancio
- Art. 63 – Contratti
- Art. 64 – Controllo di gestione

**PARTE IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE****Titolo I
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE E FORME
ASSOCIATIVE****Capo I
Organizzazione territoriale**

- Art. 65 – Organizzazione sovracomunale

**Capo II
Forme collaborative**

- Art. 66 – Principio di cooperazione
- Art. 67 – Convenzioni

- Art. 68 – Consorzi
 Art. 69 – Unione di Comuni
 Art. 70 – Accordi di programma

Titolo II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I La partecipazione popolare

- Art. 71 – Collaborazione dei cittadini
 Art. 72 – Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione
 Art. 73 – Forme di consultazione della popolazione
 Art. 74 – Petizioni
 Art. 75 – Istanze
 Art. 76 – Diritto di iniziativa o proposta

Capo II Referendum e diritti di accesso

- Art. 77 – Referendum
 Art. 78 – Pubblicità degli atti amministrativi – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
 Art. 79 – Azioni popolari
 Art. 80 – Difensore civico

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 81 – Statuto e sua revisione
 Art. 82 – Regolamenti
 Art. 83 – Disposizioni finali o transitorie

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Elementi costitutivi

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

Il Comune di Vigano San Martino, compreso nel territorio della Comunità Montana Valle Cavallina, è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2 – Caratteristiche costitutive

1. Il Comune di Vigano San Martino è costituito dalla Comunità insediata nel territorio del comune medesimo come meglio delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1128 approvato dall'Istituto Centrale di Statica.

Art. 3 – Sede

1. La sede del Comune è posta in via Prada n. 10 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

Art. 4 – Segni distintivi

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Vigano San Martino. Il Comune ha diritto di fregiarsi di un proprio gonfalone e di un proprio stemma da adottare con deliberazione del Consiglio Comunale e attribuito ad esso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone Comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 5 – Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti, deliberazioni, ordinanze, manifesti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo o altro personale e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Capo II Il Comune: principi istituzionali e programmatici

Art. 6 – Principi ispiratori dell'attività del Comune

1. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'Amministrazione.

2. Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 7 – Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini, per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storico culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 8 – Le Funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i

loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente Statuto, mentre i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di governo.

5. Il Comune esercita, altresì, ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli siano affidate dalla legge, che regola i rapporti finanziari assicurando le risorse naturali.

6. Il Comune si impegna a esercitare le funzioni amministrative delegategli dalla Regione a condizione che le spese siano a totale carico della stessa nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Art. 9 – L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni, degli atti, e della semplificazione delle procedure.

Art. 10 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato della Regione Lombardia, avvalendosi dall'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una maggiore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana o altri enti.

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Capo I Ordinamento

Art. 11 – Norme generali

1. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

2. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 12 – Organi

1. Sono organi elettivi del Comune:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

Capo II I Consiglieri Comunali

Art. 13 – Il Consigliere Comunale

1. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti nell'ambito della legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

Art. 14 – Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di interveni-

re alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti costituite, delle quali fanno parte.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento» come specificato nel successivo comma n. 3.

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità e della successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

Art. 15 – Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle eventuali aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito Regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'ente.

Art. 16 – Decadenza

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad un'intera sessione ordinaria.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità, dopo decorso il termine di almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato dalla proposta di decadenza.

Art. 17 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci e irrevocabili dalla loro presentazione.

Art. 18 – Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 19 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività a norma di Regolamento.

2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno 3 Consiglieri.

3. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

Art. 20 – Il Capogruppo

1. Ciascun Gruppo Consiliare comunica al Segretario Comunale il nome del capogruppo alla prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più «anziano» del gruppo, secondo il presente Statuto.

2. I Capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo III Il Consiglio Comunale

Art. 21 – Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 22 – Competenze e attributi

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, di trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 23 – Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle che si svolgono dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo o per il conto consuntivo dell'anno precedente.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 24 – Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Fino alla elezione del Sindaco, la convocazione e la presidenza del Consiglio sono effettuate dal Consigliere anziano.

2. In caso di dimissioni, il Sindaco rimane in carica fino alla nomina della nuova Giunta e quindi provvede a convocare e presiedere il Consiglio. Nel caso di decadenza il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dall'assessore anziano, individuato in ordine all'anzianità di carica o in subordine, per età.

3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili.

Art. 25 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

Art. 26 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 27 – Regolamento interno del Consiglio Comunale

1. Per tutto quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale non già previsto in questo Statuto, si fa riferimento al Regolamento del Consiglio Comunale approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. In particolare si farà riferimento al Regolamento per:

- a) consegne avvisi di convocazione;
- b) numero legale presenze per validità sedute;
- c) numero legale presenze per validità deliberazioni;
- d) pubblicità sedute;
- e) votazioni segrete;
- f) emendamenti, interrogazioni, mozioni, interpellanze;
- g) ordine pubblico in sala consiliare;
- h) disciplina, poteri e organizzazioni delle commissioni;
- i) conferenza capigruppo;
- l) astensione consiglieri.

Art. 28 – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento di cui al precedente art. 27 disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.

5. Le commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi.

6. Il Consiglio Comunale istituisce comunque nel proprio seno la Commissione per le garanzie statutarie rispettando il criterio proporzionale nella composizione.

Art. 29 – Commissione per le garanzie statutarie

1. Il Consiglio Comunale elegge la Commissione per le garanzie statutarie. Essa è composta dal Sindaco, membro di diritto e presidente della commissione, e da cinque membri eletti con il criterio proporzionale.

2. La Commissione per le garanzie statutarie:

- a) esprime parere preventivo su ogni proposta di modifica statutaria;
- b) esprime parere su ogni richiesta di referendum;
- c) accetta, su ricorso, se si verificano o meno le condizioni per sottoporre a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di Giunta;
- d) vigila sull'applicazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 142/90.;
- e) esprime parere al Consiglio su tutti gli argomenti sottoposti dal Difensore Civico, se istituito.

3. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche fatto salvo la decisione a maggioranza qualificata della Commissione stessa.

4. La Commissione può invitare a partecipare singoli cittadini, rappresentanti di comitati, gruppi o associazioni per spiegare o interloquire su aspetti dei problemi sottoposti alla Commissione.

5. Nell'eventualità dell'istituzione del Difensore Civico, esso farà parte integrale della commissione ed è tenuto ad intervenire.

Capo IV La Giunta Comunale

Art. 30 – Ruolo

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale

Art. 31 – Composizione, presidenza e anzianità degli assessori

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero pari di assessori, non superiore al numero di quattro.
2. Possono essere eletti alla carica di assessore non più di due cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti purché non siano stati candidati in nessuna delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale in carica.
3. Il Sindaco designa fra gli assessori un delegato con poteri generali di sostituzione. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco. In caso di Assenza o impedimento del Sindaco e dell'Assessore Delegato, la delega generale compete ad uno degli assessori di ordine di anzianità di carica, o, in subordine, per età.

Art. 32 – Elezioni e prerogative

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del comune, almeno tre giorni prima dell'adunanza del Consiglio.
2. Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano prima stati convalidati tanti consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.
3. Ove il documento programmatico previsto dall'art. 34 della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 non sia stato depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.
4. Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'ente.
5. Oltre ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità previsti dalla legge non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottato e l'adottante, i fratelli e i coniugi.
6. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.
8. Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine dei 60 giorni di cui agli articoli 34, comma 2 e 39, comma 1, lett. b), n. 1) della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 33 – Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;

- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Il Sindaco può proporre al Consiglio la revoca di singoli componenti della Giunta, motivandola e designando il nominativo del sostituto. La revoca e la surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco, nel caso un assessore non intervenga senza giustificati motivi per tre sedute consecutive della Giunta

Art. 34 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico. Possono essere invitati a partecipare per relazionare su specifici argomenti e con diritto di parola nel dibattito: i delegati dal Sindaco per particolari incarichi scelti fra i Consiglieri o elettori del Comune; dipendenti comunali; tecnico Comunale o chi ne fa le funzioni; professionisti esterni con specifici incarichi, che dovranno allontanarsi prima del voto.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo di legittimità del Segretario Comunale. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. La decisione di sottoporre di propria iniziativa al Comitato di Controllo le delibere per le quali la legge non prevede il controllo preventivo di legittimità, deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla seduta. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo.

Art. 35 – Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici, o organi, nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
- b) elaborare linee di indirizzo e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- d) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale Comunale, non riservati ad altri organi;
- e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

f) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

g) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

h) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

i) adotta tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

l) definisce le condizioni ed approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;

m) opera scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente, con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio.

4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

5. La Giunta propone al Consiglio:

a) i Regolamenti;

b) le convenzioni con gli altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma per la loro gestione;

c) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

d) la contrazione dei mutui e le emissioni di prestiti obbligazionari;

e) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, relative permutate, gli appalti e le concessioni.

Art. 36 – Deliberazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà, arrotondabile al numero superiore dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

Art. 37 – Deliberazione d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni solo attinenti alla variazione del bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Capo V Sindaco

Art. 38 – Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 39 – Attribuzioni e competenze di amministrazione

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza, convoca e presiede la prima seduta delle commissioni;

b) provvede all'osservanza dei Regolamenti;

c) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;

d) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, garantisce la pubblicità della stessa, la salvezza del diritto alla riservatezza delle persone di gruppi e delle imprese, secondo il dettato dell'art. 7, comma 3 Legge n. 142/90; fa eseguire le delibere del Consiglio Comunale e della Giunta;

e) adotta ordinanze ordinarie;

f) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

g) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

h) ha facoltà di delega. Può conferire deleghe ad assessori e consiglieri;

i) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11, Legge n. 241/90;

l) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;

n) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;

o) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;

p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;

q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

r) fa pervenire agli uffici del Segretario Comunale l'atto di dimissione perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

s) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, con l'ausilio del Segretario «rogante»;

t) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

u) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate.

Presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza del Segretario Comunale e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

v) rappresenta il comune nei Consorzi. Stipula convenzioni ed accordi di programma con la Regione, la Provincia ed i comuni;

z) tutela il diritto d'accesso agli atti amministrativi;

x) convoca, quando il presidente non vi provveda, le commissioni comunali istituite. Richiede il parere della commissione per le garanzie statutarie su delibere di cui è contestata la legittimità. Ne dispone la pubblicazione e la trasmissione agli organi di controllo ed ai capigruppo in casi in cui la legge lo preveda o la Giunta lo delibere;

y) concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente;

k) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consi-

liari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

w) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito alla Giunta o al Segretario;

§) vista con la propria firma mandati di pagamento, reversali di incasso e tutti gli atti deliberativi.

Art. 40 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le eventuali aziende speciali, istituzioni e società per azioni appartenenti all'ente, tramite rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) controlla l'attività urbanistico-edilizia.

Art. 41 – Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai consiglieri comunali.

Art. 42 – Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzioni dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

4. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e al Consiglio Comunale.

Art. 43 – Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze e disporre l'os-

servanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli art. 106 e seguenti del T.U. 8 marzo 1934, 383 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi dei commi 1 e 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Capo I Segretario Comunale

Art. 44 – Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, assicura l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 45 – Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione, su indicazione del Sindaco o assessore competente per materia, di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

d) liquidazioni di spese regolarmente ordinate su indicazione del Sindaco o della Giunta;

e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

g) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

h) liquidazione, dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per Regolamento;

i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;

l) roga i contratti nell'interesse dell'ente;

m) partecipa alle commissioni di concorso per il reclutamento del personale;

n) formula schemi di bilancio per capitoli e programmi;

o) cura, in conformità delle direttive del Sindaco, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;

p) adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;

q) autorizza, su proposta del Sindaco, lo sgravio ed i rimborsi di quote indebite d'imposte, tasse e contributi.

Art. 46 – Attribuzioni di consulenza

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 47 – Attribuzioni di sovrintendenza direzione coordinamento

1. Il Segretario Comunale:

a) esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e controllo nei confronti di uffici e servizi;

b) se delegato dal Sindaco autorizza le missioni e le prestazioni straordinarie del personale;

c) di concerto con il Sindaco autorizza i congedi ed i permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentare;

d) sentito il Sindaco provvede alla contestazione degli addebiti ed all'adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura;

e) propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;

f) esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;

g) assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi dell'ente;

h) provvede all'emanazione di direttive ed ordini;

i) concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati di gestione.

Art. 48 – Attribuzione di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, e su richiesta delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazioni del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

6. Rilascia documenti, notizie ai cittadini e, consiglieri comunali, nell'ambito del principio del diritto d'accesso di informazione e di trasparenza.

7. Adotta gli atti di esecuzione delle deliberazioni (ad esempio emanazione di bandi di concorso, degli avvisi e degli inviti a gara).

8. Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa, nonché direttamente responsabile per le iniziative e i compiti direttamente affidatigli.

Capo II Uffici e personale

Art. 49 – Organizzazione

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Nell'attuazione di tali criteri e principi il Segretario Comunale ed il Sindaco assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

Art. 50 – Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Sono disciplinati con Regolamento:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, durata, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto;

c) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

d) i ruoli organici;

e) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

g) la durata e la modalità di prestazione dell'attività lavorativa;

h) le interconnessioni derivanti dalla presenza di regolamentazioni diverse e dei rapporti dipendenti con contratto pubblico o con contratto privato.

3. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio dei dipendenti con rapporto di pubblico impiego saranno disciplinati dal Regolamento; la materia sarà regolata dai contratti collettivi o individuali per i dipendenti con rapporto di diritto privato.

Art. 51 – Rapporti di diritto privato e convenzioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni o convenzioni esterne con contratto di diritto privato ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e a termine.

2. La Giunta per il conferimento di incarichi o per la stipula di convenzioni deve stabilire:

a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore al quinquennio;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

Titolo III SERVIZI

Art. 52 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obbiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi della legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana o altri enti l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 53 – Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Art. 54 – La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Costituisce titolo preferenziale per la concessione del servizio, la richiesta di svolgimento tramite cooperativa, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazioni private.

Art. 55 – Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi e più in generale per l'espletamento di servizi senza rilevanza imprenditoriale che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa relazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, e le dotazioni dei beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina, altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Le istituzioni potranno stipulare convenzioni con

organizzazioni del volontariato o della cooperazione non aventi finalità di lucro.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 56 – Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Le istituzioni saranno amministrate da un Consiglio di cinque membri designati dal Consiglio Comunale nei modi e nelle forme previste dall'art. 32 comma 2 lettera n e nell'art. 36 comma 5 della Legge 142/90.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio seno, il presidente che ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti con gli organi comunali.

4. Il Consiglio resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che lo ha eletto. Il direttore dell'istituzione è scelto dalla Giunta Comunale.

5. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

6. Il direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Qualora la rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti, non lo renda necessario a giudizio del Consiglio Comunale, è soppressa la figura del direttore e le funzioni vengono attribuite al presidente.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 57 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo della società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 58 – Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S. p. A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE III ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I Proprietà comunale

Art. 59 – Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniale mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

Art. 60 – Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli art. 822 e 824 del codice civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

4. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

Art. 61 – Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio Comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Capo II Gestione economica

Art. 62 – Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale.

3. I bilanci e i rendiconti degli eventuali enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati dal Consiglio Comunale insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

Art. 63 – Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi come individuati nel Regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 64 – Controllo di gestione

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE IV ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE E FORME ASSICURATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

Art. 65 – Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. Il Comune collabora con la Comunità Montana nell'adozione di Piani pluriennali di opere e di interventi, sottoscrivendo anche accordi di programma per la loro realizzazione.

3. Coadiuvata la Comunità Montana nella individuazione degli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi contenuti nel Piano di sviluppo socio-economico e nel Piano territoriale di coordinamento.

Capo II Forme collaborative

Art. 66 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 67 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso

la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle stesse, la periodicità e le forme delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti concordano che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Le convenzioni contengono gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 68 – Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 69 – Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 66 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività. In tale eventualità si provvederà alla deliberazione di un Regolamento degli organi e dei servizi da unificare e di quanto altro necessario per una positiva esperienza.

Art. 70 – Accordi di programma

1. L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

3. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attuazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

4. Ai fini dell'attuazione degli accordi di programma previsti dall'art. 27, Legge 142/90, il Consiglio Comunale può autorizzare il Sindaco, con voto espresso a maggioranza assoluta, a rinunciare all'esercizio diretto di diritti, facoltà e poteri spettanti al Comune, conferendoli all'autorità prevista dall'accordo di programma. Il Consiglio

Comunale potrà altresì autorizzare, sempre a maggioranza assoluta, il Sindaco ad accettare analoghe rinunce a favore proprio da parte degli altri enti partecipanti dell'accordo di programma.

5. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni con lo Statuto.

Titolo II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I La partecipazione popolare

Art. 71 – Collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi o in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo e i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 72 – Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli Enti esponenziali, operanti sul proprio territorio; ne valorizza le autonome forme associative e cooperative a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle eventuali commissioni consiliari istituite, l'accesso libero alle strutture e ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di interventi pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione Comunale può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, come definito dal Regolamento approvato.

4. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 73 – Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazioni della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale o altri mezzi.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

Art. 74 – *Petizioni*

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le petizioni così come le istanze e le proposte devono essere presentate alla segreteria del comune e indirizzate al Sindaco.

3. Le petizioni così come le istanze e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

4. Le petizioni saranno esaminate dalla commissione per le garanzie statutarie. La commissione, a maggioranza assoluta dei voti, deciderà sull'ammissibilità in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzionale e giuridica del Comune.

5. Il Sindaco nel caso la commissione per le garanzie statutarie abbia espresso parere di ammissibilità ne riferisce alla Giunta o al Consiglio Comunale a seconda delle competenze in materia entro 60 giorni dal deposito in segreteria della petizione.

6. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato ove sussistano speciali ragioni che non consentano la conclusione nei tempi previsti. Tali ragioni e il nuovo termine dovranno risultare dalla motivazione del provvedimento di proroga. In ogni caso al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli uffici e firma del Sindaco, entro 15 giorni dalla decisione.

7. In caso di non adesione all'indicazione contenuta, nella petizione si dispone l'archiviazione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

8. La segreteria del Comune provvederà alla raccolta delle petizioni, istanze e proposte mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Gli originali saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

9. La Commissione per le garanzie statutarie può invitare i presentatori dell'istanza, petizione o proposta od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

Art. 75 – *Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comu-

nicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

4. Vedasi commi n. 2, 3, 8, 9 del precedente articolo.

Art. 76 – *Diritto di iniziativa o proposta*

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione in segreteria di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazioni per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

4. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. La Commissione per le garanzie statutarie, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 90 giorni.

6. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

7. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

8. La Commissione per le garanzie statutarie invita i presentatori delle proposte, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

9. Vedasi commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 74.

Capo II Referendum e diritti di accesso

Art. 77 – *Referendum*

1. I cittadini elettori possono presentare richieste di referendum consultivi, propositi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza Comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Il comitato promotore, composto da almeno 10 elettori, può richiedere referendum su argomenti che possono formare oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) atti a provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe, i piani finanziari;
- e) atti a provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose.

4. L'istanza con precisa indicazione dell'oggetto, del finanziamento dell'eventuale onere dell'opera richiesta, deve essere depositato presso la segreteria comunale per l'inoltro alla Commissione per le garanzie statutarie che dovrà pronunciarsi sulla legittimità entro 30 giorni. Se il giudizio è positivo, i promotori devono raccogliere entro i 45 giorni successivi almeno il 25% di firme del totale degli elettori del Comune, autenticate dal Sindaco, o dal Segretario Comunale, o dal Giudice Conciliatore, o da un Notaio.

5. Il Segretario Comunale accerta se il quorum delle

firme sia stato raggiunto. In tal caso il Sindaco indice il referendum per una domenica posteriore di almeno 30 giorni al deposito definitivo delle firme.

6. In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

7. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

8. Il referendum possono essere revocati e/o sospesi, previo parere dell'apposita Commissione statutaria e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

9. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

11. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 78 – Pubblicità degli atti amministrativi – diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. I cittadini singoli ed associati hanno il diritto di prendere visione degli atti amministrativi e di richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, che disciplina altresì le modalità di esercizio del diritto dei cittadini ad essere informati sullo stato degli atti e delle procedure, su l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.

2. Il libero esame degli atti può essere escluso solo per espressa disposizione di legge o per motivata disposizione, a tempo determinato, del Sindaco che vieti l'esibizione qualora dalla diffusione degli atti possa derivare pregiudizio agli interessi del Comune e di altri enti pubblici al diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche. La decisione del Sindaco è impugnabile nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto.

3. Nessuna limitazione può essere fissata all'esame delle raccolte della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione, dello Statuto e dei Regolamenti comunali. Qualora vi siano procedimenti riguardo una o un numero limitato di persone, l'Amministrazione dà comunicazione personale agli interessati, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, indicando in ogni caso:

- a) l'oggetto;
- b) responsabile dell'atto;
- c) le modalità per prendere visione degli atti.

4. Qualora il numero degli interessati renda particolarmente gravosa la comunicazione personale, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato del Sindaco, può disporre che la comunicazione avvenga per pubblici manifesti o attraverso il notiziario Comunale o all'albo pretorio

Art. 79 – Azioni popolari

1. Vedi commi 1 e 2 art. 7 Legge 142/90.

Art. 80 – Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa e della sua efficacia il Consiglio Comunale può concordare con la Comunità Montana e/o con i Comuni membri che lo svolgimento delle funzioni di Difensore civico, ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, vengano assolve in forma associata da un unico ufficio presso la Comunità Montana della Valle Cavallina.

2. Ruolo, funzioni, diritti e doveri, durata, incompatibilità, compenso e quant'altro, saranno normati in Regolamento dell'atto dell'eventuale istituzione.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 81 – Statuto e sua revisione

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'or-

dinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa di almeno 100 cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

4. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'ultima modifica od integrazione apportata.

5. Ogni iniziativa di revisione Statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorsi tre anni dalla deliberazione di reiezione.

6. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è, accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 82 – Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza Comunale.

2. I Regolamenti, di cui all'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed in principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito Comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) sono abrogati da Regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

3. Spetta al Sindaco o ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti.

4. L'iniziativa per l'adozione di un Regolamento spetta ad ogni consigliere Comunale, ed alla Giunta Comunale.

5. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 83 – Disposizioni finali o transitorie

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è, di norma, deliberato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Consiglio approva nel più breve tempo possibile i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Consiglio secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.